

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
PRIMA SEZIONE PENALE

1841/09

UDIENZA PUBBLICA

DEL 18/12/2008

SENTENZA

N. 1527/08

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. FAZZIOLI EDOARDO	PRESIDENTE	
1. Dott. SILVESTRI GIOVANNI	CONSIGLIERE	REGISTRO GENERALE
2. Dott. GIORDANO UMBERTO	"	N. 036560/2008
3. Dott. SIOTTO MARIA CRISTINA	"	
4. Dott. ZAMPETTI UMBERTO	"	

ha pronunciato la seguente

sc

SENTENZA / ORDINANZA

sul ricorso proposto da :



visti gli atti, la sentenza ed il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere

GIORDANO UMBERTO

veduto il *Procuratore generale* in persona del dr. D'ANGELO  
che ha chiesto il rigetto del ricorso

Osserva:

con sentenza in data 14/3/07 il Tribunale monocratico di Cosenza ha dichiarato Conforti Michele colpevole di violazione dell'art. 678 c.p., per avere senza licenza dell'Autorità detenuto per la vendita nel proprio esercizio commerciale 315 kg. di artifici pirici, e per tale reato, accertato in quella città il 17/12/03, con le attenuanti generiche l'ha condannato a 20 giorni di arresto e 100 euro di ammenda con i doppi benefici di legge.

La decisione è stata confermata dalla Corte di appello di Catanzaro con sentenza in data 3/4/08 che ha respinto il gravame dell'imputato.

Contro la sentenza di secondo grado il Conforti ha proposto ricorso per cassazione con il quale, oltre a contestare l'esistenza degli estremi oggettivi e soggettivi del reato per cui ha riportato condanna, in via preliminare rinnova l'eccezione di nullità della notifica del decreto di citazione in secondo grado, eseguita presso il difensore ai sensi dell'art. 161 c.p.p., già sollevata davanti alla Corte di appello.

La questione procedurale è fondata, e la sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio.

Ha fatto rilevare il ricorrente che sin dal luglio 2005, con l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, esistente in atti, riguardante il presente procedimento, avendo cessato l'attività commerciale aveva comunicato la variazione del domicilio per le notificazioni, inizialmente dichiarato presso il proprio esercizio sito in Cosenza, indicando, e documentando con certificato di residenza, quello nuovo nella propria abitazione sita in Mendicino ove però non era stato effettuato, prima di applicare l'art.161 c.p.p., alcun tentativo di notifica del decreto di citazione in secondo grado.

La Corte di appello, preso atto di tutto ciò, ha ritenuto egualmente che la notificazione fosse regolare in quanto non ha considerato valida la comunicazione della variazione di domicilio in quel modo effettuata.

Tale soluzione si pone in contrasto con il principio già da questa Corte affermato (cfr. Sez. I 21/9/06, Corsaro, rv.234.900) secondo cui la dichiarazione o elezione di domicilio effettuata con la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato produce effetto non solo ai fini delle relative pronunce incidentali ma anche ai fini del procedimento principale cui la richiesta si riferisce, e va quindi senz'altro dichiarata la nullità ex art. 178 lett. c) e 179 comma 1 c.p.p. del giudizio di secondo grado svoltosi nei confronti del Conforti.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro.

Così deciso in Roma, il 18/12/2008.

Il Consigliere est.

Il Presidente

**DEPOSITATA  
IN CANCELLERIA**

**19 GEN. 2009**



**IL CANCELLIERE**  
Stefania Raiella